

**COMUNE DI ROMAGNANO SESIA****Provincia di Novara**

Piazza Liberta'11

28078 ROMAGNANO SESIA

Tel 0163 826869 int 6 Mail: tributi@comune.romagnano-sesia.no.itPec: tributi.romagnano-sesia@pec.it; romagnano.sesia@cert.ruparpiemonte.it**SERVIZIO TRIBUTI**

OGGETTO : **TARI – TASSA SUI RIFIUTI**
QUESTIONARIO – DICHIARAZIONE

**DITTA
INDIVIDUALE**

Cognome Nome
Luogo di nascita data di nascita M / F
Domicilio fiscale : città Prov.
Via n.civ.
Cod. Fiscale PEC..... MAIL.....

SOCIETA'

Denominazione / Ragione sociale
Natura Giuridica P.IVA
Scopo sociale
Domicilio fiscale : città Prov.
Via n.civ.
Sede principale o effettiva (1) : città Prov.
Via n.civ.
PEC..... MAIL.....

RAPPRESENTANTE LEGALE

Cognome Nome
Natura della carica C.Fiscale
Residenza : città Prov.
Via n.civ.

SPAZIO PER L'UFFICIO

Data di presentazione

Protocollo

IDENTIFICATIVI CATASTALI DELL'IMMOBILE FOGLIO.....NUMERO.....SUB.....CAT.....
 PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE.....
 (DATI OBBLIGATORI)

☐ Attività svolta / tipo di utilizzazione delle superfici :

Ubicazione dell'immobile oggetto della dichiarazione :

□ Dettaglio delle superfici:

Superfici coperte		mq.
	uffici, studi professionali e simili (compresi i locali accessori)	
	abitazione del custode, autorimessa	
	negozi e locali di vendita al pubblico	
	mense, spogliatoi, servizi	
	superfici di vendita all'aperto	
	convivenze (caserme, collegi, ...)	
		
	superfici coperte utilizzate per l'attività propria dell'impresa	
	depositi, magazzini	
	esposizioni	
	superfici con rifiuti speciali, tossico-nocivi	
	superfici a frequentazione sporadica o non utilizzati (es: centrali termiche, celle frigorifere, impianti tecnologici, produz.a ciclo chiuso, depositi alla rinfusa, ...)	
	altre superfici	
	Totale delle superfici coperte disponibili	

Superfici scoperte		mq.
	operative	
	pertinenziali ed accessorie	
	parcheggi ad uso gratuito	
	parcheggi ad uso non gratuito	
	soggette ad uso pubblico	

☐ La presente dichiarazione è da considerarsi :(barrare la casella che interessa)

☐ di prima iscrizione data di INIZIO ATTIVITA' :

☐ integrativa della precedente

☐ Note del Dichiarante :

....., l'.....

Il Dichiarante

.....

N.B. : sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli a campione.

ALLEGARE PLANIMETRIA CATASTALE DELL'IMMOBILE, SCIA COMMERCIALE E DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI A DITTE PRIVATE

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

Tabella Utenze non domestiche] Per i Comuni con popolazione < di 5.000 abitanti	
Cat.	Descrizione
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
3	Stabilimenti balneari
4 a	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4 b	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI (ATTIVITA' INDUSTRIALI O ARTIGIANALI DOTATE DI LOCALI PRODUTTIVI, DELL'AGRICOLTURA, DELLA SILVICOLTURA- DELLA PESCA, DELLE FOSSE SETTICHE, DELLE RETI FOGNARIE E DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE E FANGHI DI DEPURAZIONE, VEICOLI FUORI USO O RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE - RIDUZIONI SUPERFICIARIE ART9 REGOLAMENTO COMUNALE TARI

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte delle utenze non domestiche, non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa, nettamente prevalente o esclusiva, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione industriale e artigianale, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 4.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

ATTIVITA'	RIDUZIONE DEL
TIPOGRAFIE – STAMPERIE –	20%
LABORATORI DI FOTOGRAFIA	20%
AUTOCARROZZERIE, AUTOFFICINE, ELETTRAUTO	20%
LAVANDERIE E TINTORIE	20%
FARMACIE	20%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (non facenti parte delle Strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa Nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978)	20%

3. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente come specificato al comma 1, in via esclusiva rifiuti speciali. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo ovvero di prodotti finiti derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati o dallo stesso derivanti o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.

5. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente, esclusiva i rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfetarie di cui al precedente comma 2. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.

Nel caso dei magazzini di cui al comma 4, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo.

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO ART. 8 REGOLAMENTO TARI

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che provvedono in autonomia a conferire al di fuori del servizio pubblico tutti o parte di rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, sono escluse dalla corresponsione solo della parte variabile della tassa e sono tenute comunque al pagamento della parte fissa. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.
Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del mese di gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.
3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotti, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali / aree. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.
4. L'ufficio tributi, ricevuta la comunicazione di cui al comma precedente ne dà notizia al gestore del servizio rifiuti e all'Ufficio tecnico al fine del distacco del servizio pubblico e non usufruirà più dei passaggi settimanali previsti in calendario.
5. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO ART. 9 REGOLAMENTO COMUNALE TARI

1. Nell'ipotesi di conferimento di tutti i rifiuti urbani prodotti dall'utenza non domestica a gestore privato e totale fuoriuscita dalla privativa comunale si esenterà la sola quota variabile della tariffa e si applicherà la quota fissa sull'intera superficie.
2. Nell'ipotesi di conferimento ad operatori privati di solo una parte dei rifiuti urbani prodotto (esempio: imballaggi in plastica e cartone) è concessa una riduzione della quota variabile a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani e comunque non superiore al 30%, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
3. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
4. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro il termine del MESE DI GENNAIO dell'anno successivo, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 30% della quota variabile.
5. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.
6. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.